



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER
LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO**

**REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 93461/187 DEL 15
DICEMBRE 2004 E MODIFICATO CON DELIBERE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.105784/88 DEL 24.11.2014,
N. 33692/50 DEL 28.12.2018 E N. 940/1 DEL 18.1.2019.**

INDICE

ART. 1 - DISCIPLINA -.....	1
ART. 2 – COMPOSIZIONE,NOMINA E INCOMPATIBILITA'	1
ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE -.....	2
ART. 4 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E INDENNITÀ DI PRESENZA -.....	3
ART. 5 – CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE.....	3
ART. 6 - SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE -.....	5
ART. 7- CONVOCAZIONE	6
ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE -.....	6
ART. 9 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE -.....	7
ART. 10 – VERBALI DELLA COMMISSIONE-.....	7
ART.11 – REGOLE PER LE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE -	7

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE
AGRICOLO MEDIO**

Art. 1 - Disciplina -

1) Il presente Regolamento disciplina la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio, istituita dalla Regione ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 37/02.

Art. 2 - Composizione nomina e incompatibilità -

1) La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.

2) La Commissione è composta da 8 (otto) membri e precisamente:

- Presidente della Provincia o suo delegato,
- Ingegnere capo dell'Agenzia del Territorio o suo delegato,
- Presidente dell'ACER o suo delegato,
- Due esperti in materia di urbanista e di edilizia,
- Tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti su terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

3) La Commissione viene nominata dal Presidente della Provincia all'inizio del mandato amministrativo e resta in carica sino alla proclamazione del nuovo Presidente.

Qualora la ricostituzione non avvenga immediatamente, la Commissione può operare nei 45 giorni successivi alla scadenza solo per atti meramente esecutivi ovvero indifferibili e urgenti, circostanze queste da indicarsi esplicitamente negli atti adottati; decorso tale termine la Commissione decade di diritto e gli atti adottati sono nulli.

4) Le designazioni e le nomine dovranno essere fatte per iscritto sulla base di apposito procedimento attivato dalla Provincia.

5) Per quanto concerne la designazione degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia, si procederà ad una preventiva ricognizione presso i dipendenti di ruolo dell'Ente, richiedendo autocandidature con allegato curriculum da presentarsi entro 7 giorni dall'apposito avviso.

Solo nell'ipotesi in tale ricognizione risultasse infruttuosa si emanerà un pubblico avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e nel Sito Internet dell'Ente, per la presentazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione, di autocandidature e curriculum.

La scelta degli esperti sarà effettuata dal Dirigente del Servizio a cui è assegnata la Segreteria della Commissione Provinciale.

Per l'individuazione, degli esperti da nominare si terranno in particolare considerazione i titoli abilitativi, l'esperienza maturata direttamente nel settore pubblico, la documentata attività di stima sulle materie oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Ai dipendenti dell'Ente non competerà alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione.

Nell'individuazione dei componenti si rispetterà il principio di rotazione in presenza di candidature eccedenti i posti disponibili.

6) La scelta degli esperti in materia di agricoltura e foreste sarà effettuata considerando l'indicazione delle terne da parte delle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

7) Ferme restando le inconferibilità, incandidabilità e incompatibilità di legge, sono incompatibili i componenti che siano fra loro in rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado; sono inoltre incompatibili con la nomina a esperto le persone che rivestono formalmente funzioni di Consigliere Provinciale o Sindaco nel territorio della Provincia.

Qualora durante il periodo di validità della Commissione i membri componenti acquisiscano successivamente alla nomina, incarichi o situazioni di incompatibilità sono tenuti a dimettersi prontamente con nota scritta indirizzata al Presidente della Provincia, che provvederà ad attivare la procedura di sostituzione.

Art. 3 - Competenze della Commissione -

1) La Commissione svolge le funzioni stabilite dall'art. 25 della L.R. 37/02, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di competenze:

- determinazione entro il 31 gennaio di ogni anno del valore agricolo medio del precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
- espressione, su richiesta, del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- determinazione dell'indennità definitiva e urgente di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitraggio;
- determinazione del corrispettivo della retrocessione in mancanza di accordo fra le parti;
- determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo;
- compiti già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del Territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in caso di abusi edilizi.

2) La Commissione nelle proprie determinazioni deve conformarsi, oltre alle norme legislative e regolamentari, agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione anche se relative alla procedure e modalità di calcolo degli indennizzi.

3) In particolare la determinazione relativa ai valori agricoli medi annuali dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R.

Art. 4 – Spese di funzionamento e indennità di presenza -

1) I componenti esterni hanno diritto a un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute deliberative della Commissione, oltre al rimborso spese spettante per missioni e trasferte legate all'attività istruttoria.

2) Il gettone di presenza viene stabilito in €. 90,00 (euro novanta/00).

Art. 5 – Criteri per il rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla commissione provinciale

a) Soggetti tenuti al rimborso

Ai sensi dell'art.25, comma 4, della L.R. n. 37 del 2002, i soggetti che richiedono una stima di competenza della Commissione Provinciale sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso, delle spese istruttorie sostenute dalla Provincia per l'attività della Commissione, secondo i criteri definiti dal

presente articolo. Le somme, versate alla Provincia, sono destinate al funzionamento della Commissione ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

La Commissione provvede alla determinazione della indennità definitiva e della indennità urgente di esproprio su richiesta (come previsto dall'art. 21, comma 15 e dell'art. 22, comma 5 del D.P.R. n. 327 del 2001) dell'autorità espropriante.

Nel caso di corrispettivo della retrocessione del bene e in quello dell'occupazione temporanea di aree (come previsto dall'art. 48, comma 1 e dall'art. 50, comma 2 dello stesso decreto) chiunque vi abbia interesse può richiedere la determinazione alla Commissione.

Pertanto sono tenuti al rimborso delle spese istruttorie l'autorità espropriante o il soggetto che vi abbia interesse, il quale, ai sensi delle disposizioni indicate, abbia richiesto alla Commissione una delle determinazioni nei casi indicati dall'art. 25, comma 4, L.R. n. 37 del 2002.

Non è previsto il rimborso delle spese nel caso in cui la Commissione esprima il parere per la determinazione provvisoria della indennità di espropriazione, richiesto dall'autorità espropriante ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001.

b) Oggetto del rimborso

Il rimborso in oggetto rappresenta una forma di partecipazione al costo complessivo dell'attività amministrativa svolta dalla Commissione.

Il rimborso è determinato per ogni accertamento relativo alla singola ditta catastale ed è indicato in calce alla determinazione effettuata dalla Commissione.

c) Criteri per la determinazione delle spese di istruttoria:

Espropri e servitù- Per valutare nel caso concreto a quale livello di onerosità ascrivere la pratica occorre considerare il numero di sedute della Commissione, di trasferte e di sopralluoghi resisi necessari per pervenire alla determinazione, il materiale fornito, ecc..

Le somme dovute a titolo di rimborso, definite secondo il criterio sopra indicato, sono determinate facendo riferimento alle seguenti indicazioni:

Spese istruttorie basse	250 euro
Spese istruttorie medie	450 euro
Spese istruttorie alte	650 euro

Abusi Edilizi – Le spese di istruttoria per le stime in materia di abusi edilizi sono determinate in tre livelli di onerosità, assumendo come criterio l'importo del valore stimato, così come segue:

valore stimato fino a 5.000,00	euro 250,00
valore stimato fino a 50.000,00	euro 450,00
valore stimato superiore a 50.000,00	euro 650,00

d) Determinazione della somma

Sulla base dei criteri sopraindicati, la Commissione per ogni singola pratica evasa, in allegato alla determinazione dell'indennità, attribuisce il grado di complessità (basso – medio – alto) indicando, in modo essenziale, le ragioni della propria valutazione.

Per gli abusi edilizi, la determinazione delle spese di istruttoria sarà effettuata dalla Segreteria della Commissione sulla base del valore stimato.

La richiesta di rimborso sarà trasmessa al soggetto richiedente, in allegato alla stima effettuata dalla Commissione, a cura della Segreteria .

e) Destinazione dei proventi

Le somme introitate a titolo di rimborso delle spese istruttorie vengono iscritte tra le entrate correnti del bilancio di previsione della Provincia e presentano uno specifico vincolo di destinazione ai sensi dell'art.25, comma 3, L.R. 37 del 2002 (*"le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti."*).

In via esemplificativa, le somme possono essere destinate alla copertura delle seguenti spese:

- gettoni di presenza per i componenti;
- cancelleria, utenze.
- compensi, trattamenti di missione;
- eventuali consulenze legali e tecniche;
- forme di copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività della Commissione e per eventuali azioni risarcitorie connesse all'attività dell'organo collegiale.

f) Modalità di riscossione

Il versamento delle somme dovute avviene con le modalità ordinarie previste per la riscossione degli introiti della Provincia, a seguito della comunicazione a cura della Segreteria della Commissione, inviata al richiedente la stima.

Art. 6 – Sede e supporto della Commissione -

- 1) La Commissione ha sede in Forlì, presso la Provincia di Forlì-Cesena e per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative si avvale del personale dell'Ente.
- 2) Rientrano, in particolare, nelle funzioni della Segreteria:
 - il ricevimento della corrispondenza, protocollazione della posta in partenza e archiviazione;
 - rapporti con gli Enti e i soggetti interessati ai procedimenti, ivi compreso la richiesta dei rimborsi per le spese istruttorie;
 - convocazioni delle sedute e redazione dei verbali, trasmissione delle stime ai soggetti richiedenti;
 - rapporti con la Regione per le procedure di determinazione e la pubblicazione dei valori agricoli medi per ciascun periodo di riferimento;
 - tenuta delle presenze, trasferte e similari ai fini della liquidazione dei compensi ai componenti.

Art. 7 - Convocazione -

- 1) La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto inoltrato, anche a mezzo fax, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
- 3) I fascicoli dovranno restare depositati presso la Segreteria della Commissione mentre ai Componenti/esperti saranno consegnate le copie.

Art. 8- Partecipazione alle sedute -

- 1) Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli membri del collegio e degli impiegati di segreteria.
- 2) Nell'ambito degli istituti di partecipazione gli interessati possono presentare osservazioni/memorie ovvero chiedere di essere ascoltati su singole questioni iscritte all'ordine del giorno di una specifica seduta: in merito decide il Presidente che può altresì ammettere la presenza di persone, ivi compresi dirigenti o funzionari provinciali, che possano svolgere specifiche attività di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare.

Art. 9 - Validità delle sedute e votazione -

- 1) Le sedute della Commissione sono valide se interviene, oltre al Presidente, la metà dei membri che la compongono.
- 2) Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso almeno 24 ore prima della seduta di rinvio.
- 3) Le determinazioni della Commissione, espresse con votazione palese, devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
- 4) Qualora durante una seduta uno o più componenti escano o entrino, si terrà conto per ciascun oggetto della situazione effettiva dei presenti, riportando detta circostanza nel verbale.

Art. 10 – Verbali della Commissione-

- 1) I verbali della Commissione sono redatti dal/la Segretario/a e sottoscritti dal Presidente.
- 2) Ciascun verbale verrà sottoposto alla Commissione nella prima seduta utile successiva ai fini della formale presa d'atto e approvazione; qualora un componente dissenta dai contenuti del verbale può

chiedere al Presidente rettifiche o integrazioni; in caso di mancato accoglimento è consentita l'aggiunta di dichiarazioni personali motivate e circostanziate.

3) La verbalizzazione descrive in modo sintetico la fase di convocazione, insediamento e svolgimento della seduta esponendo il contenuto di ciascuna deliberazione formalmente assunta.

Art. 11 – Regole per le attività della Commissione

1) I principi e le regole del procedimento amministrativo e per l'accesso agli atti, quali stabiliti dalla Legge 241/90, si applicano alle attività curate dalla Commissione, in quanto compatibili, al fine di garantire il contraddittorio interlocutorio, l'accesso agli atti e la partecipazione nell'ottica della massima trasparenza ed obiettività dell'azione amministrativa..

2) Il termine entro il quale la Segreteria deve trasmettere la stima ai richiedenti viene stabilito in giorni 90, decorrenti dal ricevimento della richiesta, salva la possibilità di proroga per ulteriori 90 giorni per sopraggiunte e motivate esigenze istruttorie.

3) Dovranno essere osservate le regole stabilite per la tutela della privacy in atto fissate Regolamento europeo sulla privacy GDPR 2006/679, tenendo conto della natura istituzionale dell'organo.

4) Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia espropriativa e in materia di abusi edilizi, nell'ambito della quale la Commissione è chiamata ad operare.